

Messaggio

numero

6428

data

14 dicembre 2010

Dipartimento

DECS / DI

Concerne

"Cantonalizzazione" del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, suo potenziamento e revisione di quello della scuola media

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone in particolare la "cantonalizzazione" del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali e il suo potenziamento. Questo progetto è stato affrontato e condiviso dalla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e, per la complessità del tema trattato, si è ritenuto opportuno disgiungere questa proposta da quelle già presentate con il messaggio governativo n. 6413 del 26 ottobre 2010. Anche questa riforma s'inserisce quindi nel progetto "Flussi e competenze" avviato in questa legislatura secondo quanto indicato nelle Linee direttive e, in particolare, nel secondo aggiornamento, quale rilancio del precedente «Cantone-Comuni: flussi e competenze», avviato a fine 2005 e arenatosi a inizio 2007. Per maggiori informazioni sul funzionamento della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni e sull'impostazione del citato progetto "Flussi e competenze", si rimanda al già citato messaggio del Consiglio di Stato n. 6413.

Il presente messaggio si propone dunque di illustrare due temi ben specifici riferiti al Servizio di sostegno pedagogico nella scuola dell'obbligo e, in particolare, quello riguardante il Servizio per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare.

Da un lato si tratta di procedere alla "cantonalizzazione" del Servizio, vale a dire a far dipendere dal Cantone l'intera organizzazione e il finanziamento del Servizio di sostegno che opera nelle scuole comunali e ciò per i motivi che saranno illustrati successivamente.

D'altro lato il presente messaggio si propone pure di concretizzare il potenziamento di questo servizio sulla base delle indicazioni fatte proprie dal Gran Consiglio nel febbraio 2010 in occasione del dibattito sull'[Iniziativa parlamentare 16 febbraio 2009](#) presentata nella forma generica da Nicoletta Mariolini e cofirmatari "Servizio di sostegno pedagogico: un primo passo concreto verso i bisogni effettivi".

La presentazione del messaggio è pure l'occasione per consolidare alcune iniziative in atto nella scuola dell'obbligo per la gestione dei cosiddetti "casi difficili" e per ancorare la figura dell'educatore quale ulteriore risorsa a disposizione delle scuole medie per far fronte agli allievi più problematici.

Nei capitoli che seguono s'illustrano le motivazioni alla base delle proposte governative.

1. IL SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA ELEMENTARE (SSP)

Una delle finalità della scuola è di promuovere *"...in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà"* (Legge della scuola art. 2 cpv. 1).

Questo compito può essere favorito solo attraverso la cura dell'apprendimento e del benessere del bambino mediante una risposta pedagogica supportata da competenze a carattere psicologico.

In questa prospettiva opera il Servizio di sostegno pedagogico, un'istituzione interna alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare e pure alla scuola media. L'attività del Servizio si svolge nel campo del disadattamento scolastico (prevenzione e trattamento) e il suo scopo è quello di assicurare un adeguato aiuto in situazioni di difficoltà significative di adattamento e di apprendimento scolastico, per favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e garantire una regolare frequenza scolastica. Per assicurare la missione della scuola e del servizio è necessario disporre di una dotazione adeguata sia di risorse di base sia di quelle straordinarie.

Il SSP assume le seguenti funzioni principali:

- prevenire le possibili difficoltà scolastiche;
- rispondere ai diversi bisogni di collaborazione e di consulenza dei genitori, dei docenti e delle direzioni scolastiche;
- favorire lo sviluppo di pratiche di differenziazione dell'insegnamento all'interno della classe;
- favorire lo sviluppo di pratiche volte a migliorare l'adattamento dell'allievo alla vita del gruppo classe;
- intervenire prendendo a carico gli allievi che hanno dei bisogni specifici;
- promuovere l'approfondimento e la riflessione su temi legati alle difficoltà scolastiche;
- coordinare gli interventi di rete a favore degli allievi seguiti.

Il SSP delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari svolge la sua azione in collaborazione con i docenti titolari, le famiglie, i vari Servizi presenti sul territorio, gli operatori privati e le diverse autorità scolastiche, comunali e cantonali.

Il Servizio è organizzato in gruppi regionali ripartiti secondo la distribuzione geografica dei circondari scolastici. Ogni gruppo è composto di diverse figure professionali quali il logopedista, lo psicomotricista e il docente di sostegno pedagogico. Responsabile della conduzione del gruppo è il capogruppo.

Il capogruppo collabora con l'ispettore nella conduzione del circondario. Egli esercita inoltre la direzione psicopedagogica e organizzativa del gruppo di sostegno pedagogico, garantendone il coordinamento e assicurando le relazioni con gli altri operatori scolastici, le famiglie, i servizi e gli organi esterni. Ha pure la responsabilità generale sull'attività diagnostica, sull'ammissione e sulla dimissione degli allievi.

Il docente di sostegno pedagogico - attualmente di nomina comunale - svolge un'attività di sostegno indiretto agli allievi, a livello d'istituto, collaborando con il docente titolare nell'interpretazione delle cause di disadattamento, nella ricerca di soluzioni pedagogiche appropriate, nell'allestimento e nell'attuazione dei progetti pedagogici, nei contatti con i

genitori e le altre istanze del Servizio. Esercita inoltre la sua attività diretta con gli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

Il logopedista e lo psicomotricista - di nomina cantonale - svolgono interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà nella comunicazione e nel linguaggio orale e scritto, rispettivamente nel comportamento psicomotorio. Essi mantengono inoltre regolari contatti con i genitori, i docenti e le altre istanze interessate. Gli interventi sono attuati attraverso l'allestimento di progetti pedagogici nei quali sono definite le modalità d'intervento.

Gli operatori lavorano in modo indipendente. L'impostazione del lavoro è però discussa periodicamente attraverso vari momenti di supervisione con il capogruppo.

In relazione alle diverse funzioni che il SSP deve svolgere, le modalità d'intervento sono diversificate. È possibile identificare essenzialmente due possibili prospettive di lavoro: l'intervento indiretto e l'intervento diretto.

Come intervento indiretto s'intendono tutte quelle attività che hanno lo scopo di favorire le condizioni adeguate allo sviluppo del bambino e dei suoi apprendimenti:

- riflessione sulle pratiche d'insegnamento;
- ricerca di soluzioni pedagogiche e didattiche appropriate;
- conoscenza dei bambini della scuola dell'infanzia;
- interventi di stimolazione globale a favore dei bambini della scuola dell'infanzia;
- definizione di specifiche attività di prevenzione;
- conoscenza dei bambini all'entrata in prima elementare.

Nell'ambito dell'intervento diretto rientrano tutte le attività rivolte all'allievo che necessita o manifesta il bisogno di una relazione educativa individuale. Il lavoro può svolgersi una o più volte durante la settimana. L'attività può aver luogo individualmente, in piccoli gruppi o all'interno del gruppo classe. La presa a carico diretta presuppone il bilancio delle difficoltà da parte dell'operatore del sostegno pedagogico e la definizione di un progetto pedagogico concordato tra l'operatore, il docente titolare, il bambino e i genitori. Il progetto pedagogico prevede la descrizione della situazione e l'analisi dei bisogni, la definizione degli obiettivi, la ripartizione delle responsabilità, lo scambio continuo delle informazioni e l'eventuale revisione del progetto.

Il SSP può inoltre svolgere un intervento di consulenza verso docenti e genitori, senza necessariamente essere direttamente coinvolto nella gestione della situazione problematica.

Il SSP generalmente è attivato direttamente dai docenti dei due ordini di scuola oppure su richiesta esplicita dei genitori. Gli interventi possono svolgersi in luoghi differenti, in funzione dei bisogni e delle situazioni: nell'aula di classe, nei locali della sede scolastica, nell'ambulatorio di logopedia o di psicomotricità del SSP.

Gli interventi del docente di sostegno si svolgono all'interno delle sedi scolastiche, durante gli orari di scuola. Gli interventi dei logopedisti e degli psicomotricisti si svolgono all'interno dei rispettivi ambulatori, di regola durante gli orari di scuola.

Alcuni dati statistici (anno scolastico 2009/10)

allievi SI	8'138	390 sezioni
allievi SE	14'667	787 sezioni
titolari SI	473	
titolari SE	950	
istituti SI	10	
istituti SE	13	
istituti misti	113	
capigruppo	9	1 tempo pieno (TP) per circondario; 9 TP
logopedisti	22	1.5 TP per circondario; 13.5 TP
psicomotricisti	8	0.5 TP per circondario; 4.5 TP
docenti di sostegno	90	69.5 TP
% allievi seguiti SI	10.5 (AS 2007/08)	
% allievi seguiti SE	16.5 (AS 2007/08)	

2. LA “CANTONALIZZAZIONE” DEL SSP DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Il progetto di “cantonalizzazione” del SSP s’inserisce nei lavori di approfondimento svolti e richiesti dalla Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni nel ruolo di comitato di pilotaggio del progetto “Flussi e competenze”. In questo contesto sono state valutate diverse proposte volte a riordinare e semplificare i rapporti Cantone-Comuni di cui una prima serie di proposte di modifica sono contenute nel messaggio n. 6413 del 26 ottobre 2010.

Per la sua importanza, ma anche per la sua complessità, il progetto di “cantonalizzazione” ha necessitato un’analisi particolare e di dettaglio in considerazione delle importanti modifiche prospettate che riguardano sia il personale in dotazione sia l’organizzazione stessa del Servizio. Da qui la decisione di demandare ad un messaggio a se stante questo tema che affronta in genere gli aspetti riguardanti il disadattamento scolastico, tema quest’ultimo che si ritiene che per le particolarità degli interventi meriti di essere gestito da un’unica autorità, nella fattispecie dall’autorità cantonale. Infatti, la situazione attuale vede coinvolti nel settore delle scuole comunali sia il Cantone (nella designazione del capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti) sia i Comuni (nella nomina dei docenti di sostegno, al beneficio del sussidio cantonale). A ciò si aggiunga il fatto che il territorio cantonale deve forzatamente essere suddiviso in comprensori d’attività che implicano - per i Comuni interessati - la sottoscrizione di apposite convenzioni per regolare aspetti organizzativi e amministrativi.

L’attribuzione a una sola autorità della gestione del Servizio comporta non pochi vantaggi ed è coerente con la politica promossa in materia di pedagogia speciale che assegna al Cantone l’intera responsabilità del settore.

2.1 Ripercussioni sul Servizio

In generale la “cantonalizzazione” è un’opportunità interessante per cercare di consolidare e migliorare il Servizio. Questo cambiamento permette:

- la semplificazione delle procedure di concorso;
- l’assunzione dei docenti di sostegno (in seguito denominati “psicopedagogisti”) da parte del Cantone secondo criteri uniformi;
- una maggior chiarezza a livello della conduzione dell’équipe;
- una migliore definizione delle responsabilità, delle competenze e dei rispettivi ruoli;
- l’eliminazione della coabitazione all’interno dell’équipe di figure cantonali (capogruppo, logopedisti e psicomotricisti) e di figure comunali (docenti di sostegno);
- una maggiore garanzia di accesso alle risorse disponibili;
- una migliore coerenza con la nuova impostazione della pedagogia speciale;
- la flessibilità nell’impiego degli operatori per sfruttare efficacemente le risorse disponibili, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze locali;
- un migliore funzionamento della struttura e una migliore gestione della scuola, in particolare per tutti gli aspetti che hanno a che vedere con la messa in campo di risorse.

L’assunzione da parte del Cantone degli psicopedagogisti garantisce una conduzione del Servizio più lineare ed efficiente, evitando situazioni che rendono difficili la gestione delle risorse dei singoli istituti. Rompendo con lo schema della rigidità di appartenenza dello psicopedagogista ai Comuni e ai relativi comprensori, si realizza una maggiore elasticità negli interventi (spostamento di personale e possibilità di impiego di competenze specifiche in situazioni particolari).

Non mancano invero alcuni aspetti più problematici legati a questo cambiamento. La “cantonalizzazione” potrebbe infatti indebolire il ruolo dello psicopedagogista quale risorsa d’istituto e quale figura di un servizio che per definizione è collocato all’interno alla scuola.

Con la nascita degli istituti e con l’attuale impostazione del Servizio che promuove l’intervento indiretto, lo psicopedagogista - come é definito nel nuovo testo di legge - si trova infatti a sviluppare in particolare la collaborazione con i docenti titolari e le direzioni degli istituti. Il passaggio dei docenti di sostegno alle dipendenze del Cantone (diversa autorità di nomina rispetto agli operatori scolastici comunali) potrebbe quindi limitare in parte questa collaborazione. Non è in ogni caso nelle intenzioni del Cantone di modificare l’attuale impostazione viste l’importanza e la validità delle relazioni tra lo psicopedagogista e i docenti dell’istituto per qualsiasi intervento legato al disadattamento.

La “cantonalizzazione” potrebbe inoltre diminuire la responsabilità dei singoli Comuni di fronte alla necessità di mettere a disposizione le infrastrutture adeguate e i materiali didattici necessari allo psicopedagogista. Per far fronte a questa eventualità il disegno di legge allegato prescrive alcuni obblighi di natura organizzativa e logistica che rimangono di competenza dei comuni.

La “cantonalizzazione” in ogni caso è un’occasione per sviluppare una riflessione globale sul SSP sia a livello di contenuti sia a livello formale. In questa prospettiva si formulano le seguenti considerazioni.

Affinché questo cambiamento diventi un’opportunità di sviluppo del Servizio, occorre innanzitutto mantenere la collocazione dell’operatore del sostegno quale figura interna alla

scuola e riconosciuta a pieno titolo come risorsa d'istituto. Un'attenzione particolare dovrà quindi essere garantita al fine di mantenere e di accrescere la collaborazione fra questi operatori e i docenti titolari.

D'altra parte è utile ribadire la necessità di poter sviluppare ulteriormente la qualità delle forme d'intervento del Servizio che devono fondarsi su precisi e articolati progetti pedagogici. Nel quadro della "cantonalizzazione" è quindi necessario adeguare le risorse umane (psicopedagogisti, logopedisti e psicomotricisti), poiché è impensabile per le diverse figure professionali possano seguire adeguatamente un numero di allievi così elevato. Conseguentemente, come si dirà in seguito, i parametri per la dotazione delle risorse del SSP sono da rivedere e fissare nel Regolamento di applicazione della legge.

Parallelamente esiste il bisogno di riconsiderare il ruolo attuale del capigruppo; quest'ultimo dovrà assumere a pieno titolo il compito di funzionario dirigente rispetto agli operatori del SSP, coerentemente con la maggiore responsabilità psicopedagogica e amministrativa attribuitagli.

Infine, ma non da ultimo, è indispensabile sottolineare il diritto di tutti gli operatori di poter usufruire di spazi di lavoro adeguati e di poter contare sugli indispensabili strumenti di valutazione pedagogica e sui necessari materiali didattici e informatici.

2.2 Ripercussioni sul personale

Il progetto di "cantonalizzazione" comporta il trasferimento degli attuali docenti di sostegno nominati o incaricati dai comuni al Cantone. A titolo informativo nell'anno scolastico 2010/11 operano nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari 90 persone a tempo pieno o parziale, ciò che equivale a 69,5 posti a tempo pieno.

La procedura di trasferimento avverrà con la pubblicazione di un bando di concorso ristretto ai docenti di sostegno nominati o incaricati in funzione. I concorrenti avranno la possibilità di indicare il circondario scolastico, eventualmente le sedi e l'onere di lavoro desiderati. Resta acquisito il fatto che le condizioni salariali e la percentuale di lavoro non subiranno modifiche, se non su richiesta degli interessati. Temporalmente la procedura sarà avviata nel corso dell'anno scolastico 2011/12 e diventerà operativa con l'anno scolastico 2012/13.

Inoltre, in considerazione dei maggiori oneri e responsabilità assunti dai 9 capigruppo, il Consiglio di Stato intende attribuire loro la qualifica di "funzionari dirigenti" come pure riconsiderare l'attuale collocazione in organico di questa funzione (classe d'organico 32-33), e ciò a decorrere dall'attuazione del progetto di "cantonalizzazione" del Servizio.

2.3 Incidenze finanziarie

Onere finanziario della “cantonalizzazione” - stato anno scolastico 2010/11 (settembre 2010)

Categoria spesa	Spesa complessiva in fr.	Onere a carico dei Comuni in fr.	Onere a carico del Cantone (sussidio) in fr.	Totale spesa futura a carico del Cantone in fr.
Salario docenti (69,5 TP)	7'290'000.-	4'010'000.-	3'280'000.-	7'290'000.-
Onere sociali docenti	1'315'000.-	1'315'000.-	0.-	1'315'000.-
Materiale scolastico			0.-	20'000.-
Trasferte docenti			0.-	60'000.-
Affitto			0.-	0.-
Altro: Formazione Spese telefoniche ed informatica				180'000
TOTALE	8'605'000.-	5'325'000.-	3'280'000.-	8'865'000.-

Il maggior onere per il Cantone derivante dalla “cantonalizzazione” è quindi di ca. 5'585'000 fr. Questo onere è completamente compensato con una corrispondente riduzione del sussidio cantonale per le scuole comunali.

2.4 Modifiche di legge necessarie e commento

La “cantonalizzazione” del sostegno pedagogico impone la modifica della Legge della scuola dell’infanzia e della scuola elementare all’art. 33 e, per successiva decisione del Consiglio di Stato, del Regolamento concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell’infanzia o di scuola elementare, del 6 ottobre 2009, in particolare dell’art. 1 cpv. 1 e 3.

All’art. 33 cpv. 2 della Legge della scuola dell’infanzia e della scuola elementare si deve indicare che il personale è assunto dal Consiglio di Stato; attualmente questo cpv. specifica che i “capigruppo, i logopedisti e gli psicomotricisti sono assunti dal Consiglio di Stato; i docenti di sostegno pedagogico sono assunti dai Municipi”. Con la modifica proposta in pratica tutto il personale del Servizio sarà assunto e finanziato dal Cantone. Il maggior onere a carico del Cantone avrà come logica conseguenza - come concordato nella Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni - una corrispondente riduzione del contributo cantonale ai comuni per le sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare (art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e docenti).

Nella seconda parte del cpv. 2 s’introduce il termine di “psicopedagogisti” per indicare quello che in precedenza era definito il “docente di sostegno pedagogico” La modifica è dovuta al fatto che il compito svolto è andato con gli anni evolvendosi. Da un iniziale e prevalente intervento con gli allievi (che in parte rimane) si sono aggiunti compiti più specifici relativi ai contributi e alle consulenze rivolti ai docenti titolari e al funzionamento dell’istituto scolastico, dove spesso questi operatori sono coinvolti per collaborare alla gestione degli aspetti educativi. Da qui la modifica dell’appellativo che rispecchia meglio i

compiti e le funzioni svolti attualmente. Inoltre si tenga presente che con la riforma della formazione dei docenti non è più organizzata la procedura di abilitazione come “docenti di sostegno pedagogico” che - qualora fosse istituita - dovrebbe in ogni caso durare ca. 2 anni a tempo pieno dopo il conseguimento di un master nel settore delle scienze dell’educazione.

Per accedere alla funzione di “psicopedagogista” della scuola dell’infanzia e della scuola elementare - ma ciò varrà anche per lo “psicopedagogista” della scuola media - occorrerà disporre di un titolo accademico (master) in psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione, ecc. Una volta assunte queste persone dovranno seguire alcuni momenti formativi organizzati dal DECS.

Per quanto riguarda lo statuto degli psicopedagogisti è intenzione del Consiglio di Stato - coerentemente con l’impostazione data a suo tempo dall’art. 79b Lord caduto in votazione popolare - di estendere a questo personale quanto previsto attualmente per gli operatori specializzati del Servizio ortopedagogico itinerante. Per loro l’onere di lavoro sarebbe quindi di 42 ore settimanali, mentre le vacanze sarebbero quelle previste dal calendario scolastico ritenuto che, nella pausa estiva, le vacanze sarebbero limitate al periodo che va dal 1° luglio al 15 agosto.

Questa impostazione riguarderà pure i logopedisti e gli psicomotricisti.

3. IL POTENZIAMENTO DEL SOSTEGNO NELLE SI/SE

La decisione sul potenziamento del SSP trova origine dalla necessità di adeguare le risorse umane che operano in questo servizio alla mutata situazione della popolazione scolastica e alla definizione di criteri che tengano in considerazione non solo il numero di allievi che frequentano le scuole elementari, ma anche quelli iscritti alle scuole dell’infanzia.

Come precedentemente evidenziato la composizione attuale del Servizio (anno scolastico 2010/11) è la seguente:

- 9 capigruppo a tempo pieno;
- 90 docenti di sostegno (pari a 69,5 tempi pieni);
- 22 logopedisti (pari a 13,5 tempi pieni);
- 8 psicomotricisti (pari a 4,5 tempi pieni).

Per quanto riguarda i docenti di sostegno pedagogico il rapporto docente /allievi di scuola elementare è, mediamente, di un tempo pieno ogni 211 allievi di scuola elementare.

Come anticipato in ingresso il potenziamento del SSP delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari è stato fatto proprio dal Gran Consiglio nel febbraio 2010 discutendosi l’[Iniziativa parlamentare 16 febbraio 2009](#) presentata nella forma generica da Nicoletta Mariolini e cofirmatari “Servizio di sostegno pedagogico: un primo passo concreto verso i bisogni effettivi”. Sulla base delle conclusioni del Rapporto commissionale del 1° febbraio 2010 (relatore Giorgio Salvadé) il Gran Consiglio ha deciso di condividere la direzione auspicata dall’iniziativa tenendo conto dei seguenti aspetti che qui si propongono per esteso:

“Dopo approfondita discussione la Commissione giunge a queste conclusioni:

- *la situazione scolastica attuale esige un potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico in un’ottica di integrazione che deve prevalere su una separazione dei soggetti bisognosi;*
- *urgente pare un aumento degli operatori, estendendo il rapporto di un’unità di docente per 12 sezioni anche alle SI, come del resto già previsto nelle relative disposizioni. Potrebbe*

capitare che in circondari scolastici diversi sia differente l'esigenza necessitando quindi una certa elasticità della distribuzione;

- *un definitivo calcolo della necessità di logopedisti e psicomotricisti potrà essere effettuato nell'ambito di una più ampia riflessione quale sta avvenendo attorno all'applicazione al nostro Cantone del Concordato Harnos, in particolare con l'avvento dell'obbligatorietà scolastica a partire dai quattro anni, e attorno all'elaborazione della Nuova legge sulla pedagogia speciale.*

Per questo la Commissione speciale scolastica ritiene che se da una parte le richieste dell'iniziativa, sostenute dai considerandi della Commissione, debbano essere integrate nei lavori della Commissione preposta alla riforma Harnos, d'altro canto concorda di procedere celermente alle modifiche legislative che tale adeguamento richiedono, in particolare:

- *modificare la legge affinché la dotazione delle risorse permetta di assumere adeguatamente il mandato sia nella scuola elementare che nella scuola dell'infanzia (come già indica la base legale);*
- *tenere conto nel calcolo delle risorse per il corpo docenti del SSP dell'intera popolazione scolastica della scuola elementare e della scuola dell'infanzia;*
- *definire l'allocazione di logopedisti e psicomotricisti in funzione delle regioni di riferimento (caratteristiche della realtà urbana, rispettivamente rurale e/o di montagna), della popolazione scolastica, della tipologia della casistica da seguire e di parametri legati alle regioni discoste (per esempio trasferte)".*

Il presente messaggio dà quindi seguito alle richieste parlamentari nei termini qui di seguito evidenziati.

3.1 Ripercussioni sul personale

Il personale in dotazione del SSP è definito dall'art. 33 del decreto legislativo allegato riguardante le modifiche alla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare. Si tratta delle seguenti figure professionali:

- capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- psicopedagogisti;
- logopedisti;
- psicomotricisti;
- altre figure professionali, secondo necessità.

Applicando i criteri definiti dal Rapporto commissionale all'organizzazione scolastica del 2010/11 (1 psicopedagogo ogni 12 sezioni di scuola dell'infanzia o di scuola elementare) si determina la seguente necessità di potenziamento in personale:

- sezioni di scuola dell'infanzia: 391
- sezioni di scuola elementare: 784
- fabbisogno psicopedagogisti: 98 tempi pieni (1175 sezioni: 12)
- maggior fabbisogno rispetto alla situazione attuale: $98 - 69,5 = 28,5$ tempi pieni

L'aumento di psicomotricisti è quantificabile in 4,5 tempi pieni (un 50% per ognuno dei 9 circondari) e quello di logopedisti in 9 tempi pieni (un 100% per ognuno dei 9 circondari). I logopedisti potranno riservare una parte del loro onere di lavoro anche per seguire alcuni casi di allievi di scuola media del loro comprensorio.

La maggior dotazione di personale in questi due ambiti potrebbe avere un'incidenza sul minor ricorso da parte delle famiglie agli interventi attuati dagli operatori privati, generalmente finanziati dal Cantone.

Per ovvi motivi di ordine finanziario, ma pure di reclutamento di personale in possesso di adeguate qualifiche, il potenziamento qui evidenziato dovrà essere attuato progressivamente a decorrere dall'anno scolastico 2012/13 e distribuito sull'arco di 4 anni scolastici. In pratica con l'anno scolastico 2015/16 terminerà il potenziamento deciso dal Gran Consiglio.

3.2 Incidenze finanziarie per Cantone e Comuni

L'impatto finanziario (spese salariali) del potenziamento descritto al paragrafo 3.1 è il seguente:

operatore	Anno scolastico 2012/13	Anno scolastico 2013/14	Anno scolastico 2014/15	Anno scolastico 2015/16	Totale
psicopedagogista	fr. 840'000 (7 TP)	fr. 840'000 (7 TP)	fr. 840'000 (7 TP)	fr. 900'000 (7,5TP)	fr. 3'420'000
psicomotricista	fr. 120'000 (1 TP)	fr. 120'000 (1 TP)	fr. 120'000 (1 TP)	fr. 180'000 (1,5TP)	fr. 540'000
logopedista	fr. 240'000 (2 TP)	fr. 240'000 (2TP)	fr. 240'000 (2 TP)	fr. 360'000 (3TP)	fr. 1'080'000
Totale	fr. 1'200'000	fr. 1'200'000	fr. 1'200'000	fr. 1'440'000	fr. 5'040'000

In considerazione del fatto che il potenziamento del SSP interviene parallelamente alla "cantonalizzazione" del Servizio si ritiene che anche i Comuni - conformemente alla decisione parlamentare del febbraio 2010 - debbano essere chiamati a partecipare alla quota parte di spesa legata all'assunzione degli psicopedagogisti (ex docenti di sostegno pedagogico). Di conseguenza l'onere preventivato di 3'420'000 fr. legato all'assunzione di queste persone sarà da porre a carico dei comuni nella misura del 50% mentre il rimanente sarà a carico del Cantone.

In base al criterio guida del progetto "Flussi e competenze" che chiede la neutralità finanziaria delle misure, il contributo comunale dovrà essere compensato - come convenuto nella Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni - con una corrispondente riduzione del sussidio cantonale per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari.

La compensazione sarà attuata sull'arco di quattro anni in corrispondenza al calendario di attuazione del potenziamento indicato al pto. 3.1.

3.3 Maggior incidenza finanziaria complessiva in seguito alla “cantonalizzazione” e al potenziamento del SSP

Tenuto conto della data d'entrata in vigore della “cantonalizzazione” (2012/13) e del progressivo potenziamento del SSP si possono definire nei seguenti termini le incidenze finanziarie complessive - comprensive pure dall'assunzione integrale da parte del Cantone delle spese per la gestione dei “casi difficili” (cfr. pto. 3.4 del presente messaggio) - e le modalità di compensazione per i maggiori oneri assunti dal Cantone:

Misura	Impatto finanziario 2012 in fr.	Impatto finanziario 2013 in fr.	Impatto finanziario 2014 in fr.	Impatto finanziario 2015 in fr.	Impatto finanziario 2016 in fr.	Totale Fr.
1. “cantonalizzazione”	1'861'000	3'724'000	-	-	-	5'585'000
2. “potenziamento” (quota parte cantonale)	260'000	780'000	780'000	850'000	660'000	3'330'000
3. “potenziamento” (quota parte comunale)	140'000	420'000	420'000	430'000	300'000	1'710'000
4. “cantonalizzazione della gestione dei casi difficili” (quota parte comunale)	70'000	140'000				210'000
5. adeguamento salariale capigruppo	18'000	36'000	-	-	-	54'000
Totale complessivo	2'349'000	5'100'000	1'200'000	1'280'000	960'000	10'889'000
Totale importo da compensare da parte dei comuni (posizioni 1-3-4.)	2'071'000	4'284'000	420'000	430'000	300'000	7'505'000

In sintesi: l'onere complessivo è di 10'889'000 fr. di cui 3'384'000 fr. a carico del Cantone e il rimanente 7'505'000 fr. a carico dei Comuni per il tramite della compensazione.

La compensazione finanziaria avverrà con una corrispondente riduzione del sussidio cantonale alle scuole comunali nell'anno successivo a quello indicato e sulla base dei dati di consuntivo, come precisato nel decreto legislativo allegato.

Il Regolamento concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia o di scuola elementare, del 6 ottobre 2009, definisce l'importo di riferimento per il 2010 sul quale è basato il contributo cantonale ai comuni, contributo commisurato ai criteri previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

I dati di riferimento sono i seguenti:

- sezione di scuola dell'infanzia con refezione: fr. 88'900
- sezione di scuola dell'infanzia senza refezione: fr. 80'000
- sezione di scuola elementare: fr. 105'200

Sulla base dei dati esposti al cap. 3.3 si può prospettare, in rapporto ai contributi attualmente versati ai Comuni, una riduzione dell'importo di riferimento del 3,5 % nel 2012, di un ulteriore 7,25% nel 2013, di un altro 0,7% nel 2014 e nel 2015 e dello 0,5% nel 2016.

Le riduzioni percentuali indicate restano ovviamente confermate anche negli anni successivi a quelli indicati nel decreto legislativo allegato.

Queste riduzioni si aggiungono a quelle previste dal messaggio governativo n.6413 del 26 ottobre 2010 "Alcune prime proposte di modifica nei rapporti Cantone-Comuni in materia scolastica". Occorrerà quindi prevedere una norma transitoria nel decreto legislativo allegato riguardante l'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

3.4 Modifiche di legge necessarie e commento

Con la proposta di nuovo articolo 63 della Legge della scuola - che interessa sia le scuole comunali sia la scuola media - si riconferma la presenza del servizio all'interno della scuola, ma nel contempo si tiene conto del contesto complesso e problematico in cui e con cui deve confrontarsi la scuola.

La riformulazione dell'articolo evidenzia l'istituto come il luogo in cui è vissuto ed è gestito il disadattamento. L'asse si è quindi "spostato" dal docente titolare all'insieme delle possibili risorse già presenti nell'istituto scolastico. Non è esplicitamente menzionata la dimensione sociale del disadattamento, ma è acquisito che le difficoltà d'apprendimento e le situazioni di disadattamento - di cui si fa riferimento alla lett. a - rimandano necessariamente a un'interazione tra:

- difficoltà e bisogni educativi particolari che si manifestano all'interno della scuola e
- il malessere che nasce in contesti esterni alla scuola stessa.

Può essere utile ricordare la definizione di istituto contenuta nell'art. 24 della Legge della scuola del 1990 *"L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il consenso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado."*

Le successive lettere dell'art. 63 sottolineano poi che i servizi di sostegno debbano coadiuvare gli istituti e gli insegnanti nel campo dell'educazione, dell'insegnamento e del benessere in relazione agli allievi con difficoltà di apprendimento e di adattamento.

Le leggi speciali cui si fa riferimento al cpv. 3 sono la Legge sulla scuola dell'infanzia e la scuola elementare e la Legge sulla scuola media con i rispettivi regolamenti di applicazione.

La decisione di potenziamento del personale in dotazione del Servizio non necessita per contro di alcuna modifica legislativa. Infatti la competenza di definire il fabbisogno è demandata dalla legge al Consiglio di Stato (art. 33 cpv. 2 della Legge della scuola dell'infanzia e della scuola elementare).

L'esecutivo preciserà nel Regolamento di applicazione della legge - che in ogni caso andrà rivisto sulla base delle modifiche prospettate dal presente messaggio - il principio secondo cui la dotazione del Servizio è definita sulla base delle seguenti indicazioni:

- psicopedagoga: un tempo pieno ogni 12 sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare;
- psicomotricisti: un tempo pieno per ogni circondario;
- logopedisti: due tempi e mezzo per ogni circondario.

Sono ovviamente possibili delle variazioni tra un circondario e l'altro ritenuto che la dotazione complessiva sarà quella sopramenzionata.

Una modifica per contro s'impone per l'inserimento all'art. 33 cpv. 1 di una nuova lettera e) "altre figure professionali, secondo necessità". Quest'aggiunta consente al Servizio di dotarsi in casi particolari di altre figure professionali (a es. docenti, educatori, ecc.) per assicurare agli allievi delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari degli interventi mirati e temporanei che favoriscano l'integrazione e il mantenimento di questi allievi nella scuola regolare. Si tratta della gestione dei "casi difficili" già in atto da alcuni anni in questo settore scolastico. Nell'anno scolastico 2010/11 una decina di allievi appartengono a questa casistica. Settimanalmente questi allievi sono seguiti da un docente o da un altro operatore, generalmente con un onere di lavoro settimanale a tempo parziale. Per questo personale si applicherà anche in futuro lo statuto a ore valido per i docenti per alloggi (personale ausiliario).

L'onere per questi interventi nel corso del 2009 è stato valutato in 420'000 fr., di cui 210'000 fr. a carico del Cantone e il rimanente dei Comuni. Con la modifica di legge proposta anche questi interventi saranno integralmente assunti dal Cantone.

Le modalità di attribuzione di risorse per la gestione dei "casi difficili" saranno disciplinate nel Regolamento di applicazione della Legge della scuola dell'infanzia e della scuola elementare con l'inserimento di un nuovo articolo del seguente tenore:

¹Per la gestione di situazioni particolarmente difficili o complesse è possibile far capo, in aggiunta alle normali dotazioni del servizio, a risorse specifiche.

²Per ogni situazione è costituito negli istituti un gruppo operativo composto, di regola, dal capogruppo, dall'ispettore e/o dal direttore dell'istituto e, se del caso, da altre figure professionali; al suo interno viene designato un capoprogetto.

³Il progetto d'intervento e la richiesta di risorse sono presentati alla Commissione cantonale, istituita dalla Divisione della scuola e incaricata pure del monitoraggio dei progetti.

⁴Le risorse supplementari, interamente a carico del Cantone, sono decise dalla Divisione della scuola su preavviso della Commissione".

Globalmente le modifiche al Regolamento di applicazione si rendono necessarie in base ai cambiamenti degli articoli di legge e non comportano molte novità.

4. LA REVISIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO DELLA SM

Il SSP della scuola media è stato introdotto in modo progressivo a partire dagli anni '80 da una parte per far fronte alla eterogeneità degli allievi scolarizzati nella scuola media e, dall'altra, per rispondere alla richiesta sociale di assicurare a tutti gli allievi una formazione più approfondita e aggiornata. Il sostegno pedagogico è stato quindi chiamato a favorire l'adattamento scolastico degli allievi che per ragioni sociali, culturali, famigliari o personali incontravano difficoltà nella riuscita scolastica. Gli interventi del SSP si collocavano dunque soprattutto nei campi dell'aiuto scolastico e dell'aiuto all'apprendimento e s'indirizzavano innanzitutto all'allievo sia in quanto scolaro sia in quanto persona. Il docente di sostegno pedagogico riservava un'attenzione particolare alle relazioni e al coinvolgimento delle famiglie.

Negli anni conclusivi della scuola media l'intervento di sostegno e aiuto assumeva progressivamente caratteristiche più psicologiche, di accompagnamento e di ascolto in relazione ai problemi e ai vissuti degli allievi oramai adolescenti.

Le importanti difficoltà incontrate sul piano scolastico e comportamentale degli allievi nel secondo biennio della scuola media portarono ben presto all'istituzione del corso pratico. Una modalità di lavoro in piccoli gruppi, in alternativa all'apprendimento in classe di alcune

materie. La priorità formativa per questi allievi si orientò verso obiettivi che si prefiggevano il consolidamento delle competenze di base, la rimotivazione all'apprendimento e la sensibilizzazione alle future possibili attività e formazioni professionali.

L'intervento sui sintomi manifestati dagli allievi seguiti dal sostegno pedagogico (difficoltà di apprendimento nelle materie, riuscita insufficiente, scarsa motivazione, problemi di organizzazione cognitiva, ecc.) mantiene anche oggi la sua utilità e validità, ma spesso si rivela insufficiente. L'intervento deve, infatti, essere affiancato con altre misure e interventi all'interno delle classi, nel corso delle normali attività di apprendimento e in stretta collaborazione con i docenti.

Nel corso di questi ultimi anni un numero sempre maggiore di situazioni si sono rivelate complesse in quanto hanno origini e conseguenze molto diversificate. L'assunzione di queste situazioni richiede un'accentuata collaborazione fra i diversi partner scolastici. I problemi riscontrati dagli allievi sono riconducibili ai vissuti psicologici e scolastici dell'allievo, ma sempre con maggiore frequenza sono indicatori di problemi esistenti all'esterno della scuola, che trovano la loro origine nelle relazioni con le figure genitoriali, nei rapporti sociali, ecc.

La scuola diventa il luogo privilegiato per una prima osservazione, un primo contatto e quindi una presa a carico di situazioni complesse che potremmo definire come "non esclusivamente scolastiche". In sostanza, la scuola, soprattutto a partire dagli anni 2000, si è trovata confrontata con forme e tipologie di disagio e di disadattamento scolastico sostanzialmente nuove e per certi versi ingestibili con i mezzi ordinari.

L'evoluzione osservata e la presenza di allievi con rilevanti problemi di comportamento (casi difficili o ingestibili), di mancata frequenza scolastica, di problemi psicologici e relazionali derivanti dal clima familiare, di comprensione e di condivisione del senso della scuola e delle sue richieste, hanno messo in difficoltà l'istituzione scolastica: classi divenute fortemente problematiche, docenti che non ritrovano le condizioni minime per svolgere regolarmente l'attività d'insegnamento, direzioni costrette ad intervenire in modo continuo per contenere i disagi e infine rapporti difficoltosi con le famiglie.

Di fronte a queste situazioni la scuola si è vista costretta a rivedere le sue modalità d'intervento e a richiedere nuove risorse. Il Servizio di sostegno pedagogico e il corso pratico non riescono, nel quadro istituzionale attuale, a far fronte a tutte le richieste e a conseguire i risultati attesi. Si è quindi evidenziata la necessità di inserire nella scuola media nuove figure professionali, complementari a quelle già esistenti, in grado di far fronte a queste nuove forme di disagio.

Una di queste è rappresentata dall'educatore regionale assegnato a una specifica regione, al quale spetta il compito di intervenire e attuare le misure di tipo socio-educativo.

In relazione però alle caratteristiche di questa nuova casistica, si sono da anni sviluppati ulteriori progetti nell'ambito delle misure per la gestione dei "casi difficili" e alla conseguente necessità di elaborare e realizzare progetti degli interventi individuali. In questo contesto secondo la natura del progetto la presenza di altri "specialisti" può essere ulteriormente allargata, pensando per esempio ai maestri socioprofessionali, agli assistenti sociali o ad altri profili professionali in campo educativo e sociale.

Il quadro statistico evidenziato da questa tabella presenta in modo completo i diversi operatori coinvolti nelle iniziative volte a contenere i fenomeni di disadattamento e il numero di allievi coinvolti (anno scolastico 2009/10).

Alcuni dati statistici

allievi SM	12205	596 classi
sedi di scuola media	35	
capigruppo	6	per complessivi 3,5 TP
docenti di sostegno	75	per complessivi 52,3 TP
docenti di corso pratico	45	per complessivi 16,6 TP
educatori	3	per complessivi 3 TP
altre risorse "casi difficili"	84 ore-lezione	per complessivi 3,2 TP
	4066 ore	per complessivi 4,1 TP
% allievi seguiti dal sostegno	15,9 %	(anno scolastico 2007-08)
% allievi seguiti dal corso pratico	2,2 %	
% allievi seguiti dagli educatori	30 situazioni	
% allievi seguiti come "casi difficili"	41 casi (0,3%)	

4.1 Ripercussioni sul personale

La nuova impostazione del SSP della scuola media contempla una serie diversificata di operatori come evidenziato dal decreto legislativo allegato (art. 11 Legge sulla scuola media). Si tratta delle seguenti figure professionali:

- capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- psicopedagogisti;
- operatori della differenziazione curricolare;
- educatori;
- logopedisti;
- altre figure professionali, secondo necessità.

Il numero dei capigruppo - con statuto di funzionario - rimane invariato, come pure quello degli psicopedagogisti e degli operatori della differenziazione curricolare che è definito in base al numero di sezioni (cfr. art. 39 del Regolamento sulla scuola media e più precisamente: fino a 14 sezioni: 1,5 posti, di cui almeno 1 per il sostegno pedagogico; da 15 a 20 sezioni: 2 posti, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico; da 21 a 26 sezioni: 2,5 posti, di cui almeno 1,5 per il sostegno pedagogico; oltre 26 sezioni: 3,5 posti, di cui almeno 2,5 per il sostegno pedagogico).

Potrebbero per contro essere necessarie alcune risorse finanziarie per sostenere l'elaborazione di progetti di differenziazione curricolare da parte degli istituti.

Il numero degli educatori potrebbe per contro subire un contenuto aumento nel corso dei prossimi anni secondo necessità. Infatti, nell'anno scolastico 2010/11 è avvenuto un primo consolidamento di queste figure professionali e il loro numero complessivo è ora di cinque unità. Un secondo consolidamento - indicativamente di 2-3 unità - potrebbe intervenire dal 2012/13 secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Stato.

Per i logopedisti non si prevedono assunzioni specifiche per la scuola media. Allievi di scuola media che necessitassero d'interventi logopedici potranno essere seguiti sia dai

logopedisti che operano nelle scuole dell'infanzia e nella scuola elementare sia da logopedisti privati.

Per contro il numero di "altre figure professionali" dovrebbe rimanere sui valori attuali.

Detto dello statuto di funzionario del capogruppo, gli altri operatori dovrebbero assumere lo statuto dagli attuali operatori specializzati del Servizio ortopedagogico itinerante. Per loro l'onere di lavoro sarebbe di 42 ore settimanali, mentre le vacanze sarebbero quelle previste dal calendario scolastico ritenuto che, nella pausa estiva, le vacanze sarebbero limitate al periodo che va dal 1° luglio al 15 agosto.

Per le "altre figure professionali" - da attivare secondo necessità e per un periodo limitato - si applicherà anche in futuro lo statuto ad ore valido per i docenti per alloggiati (personale ausiliario).

4.2 Incidenze finanziarie

Si riassumono qui di seguito le contenute ripercussioni finanziarie legate alla revisione del SSP di scuola media. Come evidenziato al pto. 4.1 la maggior parte del personale del SSP rimane stabile e non subirà sostanziali modifiche rispetto alla situazione attuale.

Misura	Impatto finanziario 2012 in fr.	Impatto finanziario 2013 in fr.	Impatto finanziario 2014 in fr.	Impatto finanziario 2015 in fr.	Impatto finanziario 2016 in fr.	Totale fr.
adeguamento salariale capigruppo	7'000	14'000				21'000
psicopedagogisti e operatori della differenziazione curricolare	30'000 (sostegno a progetti)	70'000 (sostegno a progetti)	-	-	-	100'000
educatori	110'000	220'000	-	-	-	330'000
logopedisti	-	-	-	-	-	
altre figure professionali	-	-	-	-	-	
Totale	147'000	304'000	-	-	-	451'000

L'importo di 0,45 mio. fr. è in larga misura finanziato con i crediti concessi per la "gestione dei casi difficili" prevista per gli anni 2011 e seguenti. Ne consegue che rispetto alla situazione attuale si prospetta un maggior costo di ca. 100 000 fr. a partire dal 2013.

4.3 Modifiche di legge necessarie e commento

Il nuovo articolo 11 della Legge sulla scuola media definisce la struttura del servizio che, globalmente, vede una composizione in parte simile a quella in atto finora, ma elenca pure le nuove figure professionali che completano il personale attribuito al servizio.

La lett. b) del cpv. 1 parla di psicopedagogisti, termine che sostituisce quello attuale di docente di sostegno pedagogico. In merito allo statuto valgono le considerazioni espresse al capitolo 2.4 del presente messaggio.

Gli operatori della differenziazione curricolare (lett. c)) sono le persone che sostituiranno i docenti finora definiti di corso pratico. All'inizio dell'esperienza i docenti di corso pratico erano principalmente docenti di educazione tecnica o con un'abilità pratica evidente. Oggi invece è richiesta una formazione più vicina a quella dell'educatore. Si tratta di operatori che assumono per tempi prolungati (alcune ore la settimana) quegli allievi che per ragioni d'insuccesso o per problemi di comportamento non possono seguire in maniera regolare il normale curriculum, soprattutto nel secondo biennio.

La differenziazione in classe, pur essendo una pratica complessa, deve essere presente in ogni ordine scolastico, perché è un perno del processo di apprendimento-insegnamento. La differenziazione è una delle modalità per far fronte all'eterogeneità degli allievi, uno dei valori su cui si fonda una scuola integrativa come quella ticinese. La ricerca in educazione mostra sempre più come l'eterogeneità sia un valore importante che necessita però di forme d'insegnamento adattate. Una prima presa a carico dell'eterogeneità avviene in classe tramite una differenziazione delle attività di apprendimento. Una forma più strutturata sul piano organizzativo è la presa a carico dell'eterogeneità con misure di adattamento dei curricoli sia per allievi con difficoltà di apprendimento sia per allievi con eccessiva facilità d'apprendimento ma con difficoltà di adattamento.

Per gli allievi seguiti dal SSP quest'aspetto favorisce un'integrazione rafforzata nella classe e delle possibilità d'interazione tra pari: si evita - nei limiti del possibile - l'esclusione dalle lezioni regolari. In situazioni particolari può essere necessario invece l'adattamento del curriculum.

Altro aspetto importante è la collaborazione che deve esistere tra gli operatori del sostegno e i docenti delle classi, collaborazione che può assumere forme diverse secondo la tipologia dell'istituto.

La riorganizzazione delle differenziazioni curricolari, nelle diverse sue forme, scaturisce dalla:

- modifica della griglia oraria della SM (delle lingue seconde in particolare) e comporta quindi l'esigenza di adeguare le modalità di lavoro dell'attuale Corso pratico;
- necessità di rispondere ai bisogni educativi e formativi, in situazione di profondo disagio scolastico e sociale;
- necessità di trovare spazi "orari" interni agli istituti tali da permettere l'assunzione di tutte le situazioni di allievi, soprattutto del secondo biennio, che per ragioni puntuali necessitano di una differenziazione della formazione.

L'intento ultimo è quello di consolidare, anche per questi allievi, un loro inserimento nel contesto scolastico e di predisporre quelle attività che possano essere utili al successivo sbocco nel settore professionale.

Le differenziazioni curricolari sottostanno quindi all'elaborazione di un progetto educativo - la cui elaborazione necessita a volte di risorse supplementari - e che può prevedere:

- un esonero da alcune materie;
- un esonero parziale con collaborazione alla formazione disciplinare con il docente titolare;
- delle uscite dalle materie a rotazione per svolgere attività formative in ambiti non previsti o complementari al normale curriculum, oppure ancora con allievi che beneficiano di un progetto nell'ambito dei casi difficili.

Per l'attribuzione di questa funzione, analogamente agli psicopedagogisti, non è richiesta un'abilitazione specifica. Fanno stato le qualifiche al momento dell'assunzione; in ogni caso all'interno del servizio è da prevedere una formazione continua alla professione.

Questo nuovo ruolo può essere affidato sia a docenti dell'istituto (e in questo caso mantengono lo statuto di docente), sia a psicopedagogisti sia a educatori o ad altri profili professionali.

La lett. d) dà base legale alla presenza dell'educatore nella scuola media. Com'è noto a fine giugno 2010 si è concluso il terzo anno di sperimentazione relativa all'inserimento di questa nuova figura professionale. Un'esperienza che inizialmente ha coinvolto tre istituti scolastici - Bellinzona, Viganello e Mendrisio - e che in seguito è stata allargata ad altre sedi nelle quali l'educatore ha ampliato il suo campo d'attività, assumendo la gestione di situazioni complesse. La sperimentazione è stata seguita da un apposito Gruppo di accompagnamento che alla conclusione di ogni anno scolastico ha redatto un rapporto, tracciando un bilancio e suggerendo delle modifiche o degli adeguamenti del quadro sperimentale. Il Gruppo ha evidenziato, da una parte, l'importante contributo assicurato dall'educatore nell'affrontare i molteplici problemi legati alle situazioni difficili e, dall'altra, l'esigenza di ricercare una sempre migliore cooperazione con le figure professionali presenti nell'istituto (docente di sostegno, docente di corso pratico, docente di classe, ecc.) che intervengono nella gestione del disadattamento scolastico. Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di Stato ha deciso nel maggio 2010 di procedere a un primo consolidamento e a un'estensione di questa figura professionale. Con il presente anno scolastico il numero degli educatori è stato aumentato a 5 unità e ogni educatore opera in più sedi nel comprensorio definito per il sostegno pedagogico, e più precisamente Mendrisiotto, Luganese est, Luganese ovest, Locarnese e Bellinzona e Valli.

La lett. e) estende la figura del logopedista - già presente nel SSP delle scuole dell'infanzia e della scuola elementare - anche alla scuola media. Come già segnalato in precedenza non sono previste per il momento assunzioni specifiche di logopedisti per la scuola media; per le necessità di questo settore si farà capo al personale in dotazione del SSP delle scuole comunali, il cui numero sarà potenziato, o agli operatori privati.

La lett. f) segnala la presenza di altre figure professionali, impiegate secondo necessità: ci si riferisce in particolare alle persone che si occupano delle situazioni difficili da gestire negli istituti. L'esperienza svolta nella fase sperimentale con i "casi difficili" evidenzia la necessità di avere risorse con flessibilità e tempestività, per cui non si può definire a priori il loro profilo, ma questo scaturisce dal tipo di progetto necessario al contesto. Per il personale appositamente assunto si applicherà anche in futuro lo statuto a ore valido per i docenti per alloggiati (personale ausiliario).

Infine il cpv. 5 dell'art. 11 rinvia tutta una serie di normative che saranno precisate - come già ora avviene - nel Regolamento della scuola media, tenendo ovviamente conto delle modifiche apportate al quadro legislativo. Occorrerà in particolare modificare le norme di regolamento in seguito al cambiamento di denominazione delle figure professionali e prevedere all'interno di ogni istituto scolastico l'istituzione di un Gruppo operativo sul disadattamento che comprenda il direttore, il capogruppo SP, almeno uno psicopedagogo e un altro membro della direzione (cui si aggiungono di volta in volta le altre persone coinvolte). Il gruppo dovrebbe definire gli interventi previsti nell'istituto, sviluppare i progetti educativi per gli allievi, tenere i contatti con il responsabile dei progetti per l'educazione alla salute dell'istituto, ecc.

5. COERENZA CON LD/PF

Nelle Linee direttive e piano finanziario 2008-2011 (secondo aggiornamento) il tema del riesame dei rapporti Cantone-Comuni è indicato nella scheda n. 4 del cap. Equilibrio tra le regioni, nella scheda n. 6 del cap. Rapporto cittadino - Stato e nelle schede n. 4 e n. 6 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, quest'ultima per quanto riguarda i temi del disadattamento e degli interventi a favore degli allievi in difficoltà.

6. CONCLUSIONI

Con la presentazione del presente messaggio il Consiglio di Stato ritiene di aver dato una risposta puntuale e organica alle necessità della scuola dell'obbligo per poter far fronte alla gestione degli allievi che denotano - in forme diverse - particolari difficoltà di apprendimento e/o d'inserimento nel contesto scolastico e sociale.

Parimenti la proposta governativa - che in parte fa seguito alla decisione del Gran Consiglio del febbraio 2010 - consente di rivedere i compiti delle autorità comunali e cantonali in materia di disadattamento scolastico. L'attribuzione alla sola autorità cantonale di queste misure consente di rendere più funzionali i servizi di sostegno pedagogico, assicurando pure un migliore funzionamento e un impiego razionale delle risorse disponibili.

Per le considerazioni che precedono s'invita il Gran Consiglio ad approvare le proposte di modifica contenute nel presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 dicembre 2010 n. 6428 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 63 - Servizi di sostegno pedagogico

¹Sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media.

²I servizi hanno lo scopo di:

- a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
- b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e d'insegnamento;
- c) collaborare nella promozione del benessere a scuola.

³Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l'anno scolastico 2012/13.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 dicembre 2010 n. 6428 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, del 7 febbraio 1996, è così modificata:

Art. 33

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) psicopedagogisti;
- c) logopedisti;
- d) psicomotricisti;
- e) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per gli psicopedagogisti i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.

II. - Norma transitoria della modifica legislativa del

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell'art. 33 e dal potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico - quota parte comunale - è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per il 2012 e per gli anni seguenti, per il 2013 e per gli anni seguenti, per il 2014 e per gli anni seguenti, per il 2015 e per gli anni seguenti, per il 2016 e per gli anni seguenti.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l'anno scolastico 2012/13.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola media del 21 ottobre 1974; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 14 dicembre 2010 n. 6428 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola media, del 21 ottobre 1974, è così modificata:

Art. 11

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento;
- b) psicopedagogisti;
- c) operatori della differenziazione curricolare;
- d) educatori;
- e) logopedisti;
- f) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d'attività.

Differenziazione curricolare

³Per gli allievi di 13 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe:

- a) misure di differenziazione curricolare attuate con l'esonero da una o più materie
- oppure
- b) la parziale sostituzione del programma scolastico.

⁴Gli interventi di cui al cpv. 3 hanno lo scopo di favorire l'orientamento e un futuro inserimento professionale e avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni scolastiche.

⁵Il regolamento di applicazione definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della direzione scolastica e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con l'anno scolastico 2012/13.